

Per completezza riportiamo anche un estratto della

Legge Regionale 1998 N° 6 "Norme per la tutela e la regolamentazione e la tutela dei soggiorni socio-educativi e didattici".

Articolo 1 - Finalità della legge

1. La Regione riconosce e tutela le attività socio-educative e formative che Enti ed Associazioni sociali, religiose, sportive, ambientaliste, culturali, educative, senza scopo di lucro, intendono realizzare nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari ed ai sensi dell'Art. 45 della Legge Regionale 6 Giugno 1988 - N° 21 (riordino e programmazione dei Servizi Sociali della Regionale Liguria) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Campo di applicazione

1. Gli Enti e le Associazioni di cui all'articolo 1 svolgono le proprie attività, anche mediante l'organizzazione di soggiorni a scopo sociale, educativo o didattico, della durata non inferiore a 6 giorni, secondo le seguenti tipologie:
 - a) Soggiorno in area attrezzata.
 - b) Soggiorno in accampamento.
 - c) Soggiorno itinerante.
 - d) Soggiorno in accantonamento.

Articolo 3 - Soggiorni in area attrezzata

1. Soggiorni in area attrezzata sono quei complessi ricettivi all'aperto costituiti anche da strutture poggiate sul terreno o comunque rimovibili ed organizzati per un periodo non superiore a 20 giorni, rinnovabili.
2. I soggiorni in aree attrezzate prevedono l'allestimento di strutture atte ad accogliere un numero di persone rapportato alle capacità ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili ad essere serviti da strade che consentano l'accesso a mezzi di servizio o di soccorso.
3. Nei soggiorni di cui al comma 1 è consentito l'uso di strutture e di servizi fissi preesistenti, abitualmente destinati ad usi diversi dal soggiorno.
4. Le aree, le strutture ed i servizi per soggiorni in aree attrezzate sono soggetti alla normativa di cui all'Art. 22 Bis della Legge Regionale 4 Marzo 1982 N° 11 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento ai requisiti richiesti per i campeggi ad una stella.

Articolo 4 - Autorizzazione allo svolgimento del soggiorno in area attrezzata

1. Gli Enti e le Associazioni, di cui all'Art. 1, che intendono effettuare soggiorni in area attrezzata, devono presentare domanda di autorizzazione al Sindaco del Comune competente per territorio indicando:

- a) Le generalità del responsabile che deve essere persona adulta designata dall'Associazione organizzatrice.
- b) Il periodo di permanenza ed il numero previsto di persone presenti.
- c) L'assenso del proprietario dell'area.2. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione entro 40 giorni dalla presentazione della domanda trascorsi i quali, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta. L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle disposizioni di cui alla Tabella A, allegata alla legge Regionale 11/1982 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5 - Soggiorni in accampamento

1. Sono soggiorni in accampamento quelli che accolgono attività che utilizzano strutture prevalentemente mobili per periodi di durata non superiore a 15 giorni, per un massimo di 5 volte nella stessa località nell'arco dell'anno.

Articolo 6 - Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in accampamento

1. Per lo svolgimento di soggiorni in accampamento gli Enti e le Associazioni di cui all'Art. 1 devono presentare **richiesta di autorizzazione al Sindaco del Comune** competente per territorio indicando:
 - a) Le generalità del responsabile che deve essere persona adulta designata dall'Associazione organizzatrice.
 - b) La zona prescelta per l'organizzazione del soggiorno che non deve essere coltivata od interdetto l'accesso da idonea segnaletica.
 - c) Il periodo di permanenza ed il numero previsto di persone presenti.
 - d) L'assenso del proprietario dell'area.2. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione entro 40 giorni dalla presentazione della domanda trascorsi i quali, in caso di silenzio, si intende accolta. L'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'allegato "A" alla presente legge.

Articolo 7 - Soggiorni itineranti

1. Sono soggiorni itineranti quelli che accolgono attività educative che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a 48 ore.
2. Le Associazioni giovanili che organizzano sul territorio regionale soggiorni itineranti devono rispettare le disposizioni previste dall'allegato "B" alla presente legge.

Articolo 8 - Soggiorni in accantonamento

1. Sono considerati soggiorni in accantonamento quelli che accolgono le attività di cui all'Art. 1, che utilizzano strutture ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori. Tali strutture devono essere gestite, al di

fuori dei normali canali commerciali e senza scopo di lucro, da Enti ed Associazioni di cui all'Art. 1. Tali soggiorni sono di durata non superiore a 20 giorni; ogni ulteriore proroga deve essere giustificata in ragione del programma educativo che si intende svolgere durante il soggiorno.

Articolo 9 - Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in accantonamento

1. Per lo svolgimento di soggiorni in accantonamento gli Enti e le Associazioni di cui all'Art. 1 devono presentare richiesta di **autorizzazione al Sindaco del Comune** competente per territorio indicando:
 - a) Le generalità del responsabile che deve essere persona adulta designata dall'Associazione organizzatrice.
 - b) La struttura prescelta per l'organizzazione del soggiorno.
 - c) Il periodo di permanenza ed il numero previsto di persone presenti.
 - d) L'assenso del proprietario della struttura .2. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione entro 40 giorni dalla presentazione della domanda trascorsi i quali, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta. L'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'allegato "C" alla presente legge.

Articolo 10 - Documentazione sanitaria per la partecipazione ai soggiorni

1. La partecipazione dei giovani di età inferiore ai 18 anni ai soggiorni previsti all'Art. 2, è subordinata alla presentazione di una scheda sanitaria in cui sono indicati lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni cui è stato sottoposto.
2. Le schede devono essere certificate dal medico curante in data non antecedente a 90 giorni e conservate a cura del responsabile del soggiorno.
3. Gli ospiti stranieri devono avere al seguito idonea documentazione probante le vaccinazioni effettuate nei paesi di origine e gli avvenuti adempimenti previsti dagli accordi internazionali in materia di sanità.

*o*o*o*o*o*o*o*

Allegato "A" - (Articolo 6)

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI SOGGIORNI IN ACCANTONAMENTO

1. L'approvvigionamento idrico deve essere di almeno 20 litri di acqua potabile per persona al giorno.
2. Non devono essere arrecati danni all'ambiente.

3. Le attrezzature per il soggiorno devono essere completamente rimosse ed asportate all'atto del suo abbandono.
4. L'uso di fuochi deve essere consentito in apposite piazzole o manufatti fissi rimovibili.
5. Per la raccolta di rifiuti solidi devono essere utilizzati idonei recipienti depositati fuori dal campo, in zona non direttamente esposta ai raggi solari, da vuotarsi periodicamente con l'impegno che, qualora l'asporto dei rifiuti non sia effettuato dal trasporto di Nettezza Urbana, l'organizzazione provveda al trasporto dei medesimi al più vicino luogo di raccolta autorizzato.
6. Lo smaltimento dei liquami deve avvenire mediante latrina da campo collocata ad almeno 200 metri da eventuali sorgenti ad uso potabile o al di fuori di eventuali aree di rispetto, costituita da fossa profonda almeno 1 metro, quotidianamente disinfettata con calce idrata e completamente ricoperta con terra dello scavo al termine del suo utilizzo.
7. La manipolazione ed il confezionamento di alimenti devono essere, di norma, considerati analoghi all'autoconsumo familiare; gli alimenti deperibili vanno acquistati giornalmente.

Allegato "B" - (Articolo 7)

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI SOGGIORNI ITINERANTI

1. I gruppi devono essere accompagnati da almeno un adulto responsabile designato dall'Associazione organizzatrice secondo le modalità da questa previste.
2. Per la sosta su aree espressamente individuate in uso esclusivo di proprietà privata, deve esserci il preventivo assenso del legittimo possessore.
3. Non devono essere arrecati danni all'ambiente.
4. Le attrezzature per il soggiorno devono essere installate e rimosse nell'arco delle 48 ore consecutive e non si deve far uso di fuochi in aree non attrezzate con apposite piazzole o manufatti, ovvero a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa di legge.
5. Comunicazione al Sindaco, competente per territorio, del periodo di transito e del numero previsto delle persone presenti.

Allegato "C" - (Articolo 9)

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI SOGGIORNI IN ACCANTONAMENTO

1. L'approvvigionamento idrico deve essere di almeno 60 litri di acqua per persona al giorno di cui almeno 20 litri di acqua potabile. Nel caso in cui l'approvvigionamento idrico sia assicurato da sorgenti a pozzi per l'uso alimentare deve

essere richiesto il certificato di potabilità rilasciato dall'U.S.L. Il certificato richiesto ai fini della presente legge è rilasciato dall'U.S.L. a titolo gratuito.

2. Un lavabo-lavello dotato di un rubinetto e una doccia ogni 10 persone, un WC o turca ogni 15 persone.
3. Per la raccolta dei rifiuti solidi devono essere utilizzati idonei recipienti depositati fuori della struttura, in zona non direttamente esposta ai raggi solari, da vuotarsi una volta al giorno con l'impegno che, qualora l'asporto dei rifiuti non sia effettuato dal servizio di Nettezza Urbana, l'organizzazione provveda al trasporto.
4. L'attivazione della cucina centralizzata del soggiorno deve essere subordinata all'autorizzazione sanitaria prevista per i chioschi temporanei. Nel caso non sia attuata detta cucina, la manipolazione ed il confezionamento di alimenti devono, di norma, essere considerati analoghi all'autoconsumo familiare.
5. Attrezzatura di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'Autorità sanitaria competente.
6. I locali comuni di soggiorno distinti dalla cucina devono avere un'ampiezza complessiva non inferiore a 20 mq. per i primi 10 posti letto ed a 0,5 mq. per ogni posto letto in più.
7. La superficie minima di ogni locale adibito a camera da letto deve essere di 6 mq. E' consentito sovrapporre a castello un altro letto ove sia garantita una cubatura minima di 6 mc. per persona.
8. L'arredamento minimo nelle camere da letto deve essere costituito da letto, sedia a sgabello, armadio e cestino rifiuti.
9. L'installazione di idonei dispositivi e di mezzi anti-incendio deve rispettare le disposizioni vigenti.
10. Deve essere attivato un servizio di telefono a uso comune.
11. L'eventuale impianto elettrico deve essere a norma CEE.